

Università degli Studi di Napoli
"Parthenope"

Pos. III Rip.

Decreto n. 110

IL RETTORE

- VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione recanti l'approvazione del Regolamento di Ateneo per il finanziamento delle ricerche assunte rispettivamente il 18 e il 25 ottobre 2011;
- VISTE le successive deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte in data 28 febbraio 2012 recanti alcune modifiche al testo del regolamento per il finanziamento delle ricerche approvato il 25.10.2011;
- VISTI gli articoli 7 e 12 dello Statuto

DECRETA

Art. 1.

E' emanato il "Regolamento di Ateneo per il finanziamento delle ricerche", nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'Ateneo.

Napoli,

8 MAR. 2012

Il Rettore
Prof. Claudio Quintano





Università degli studi di Napoli "Parthenope"

Regolamento di Ateneo per il finanziamento delle ricerche

Art. 1

(Ambito di applicazione - finalità)

1. L'Università degli Studi "Parthenope" (in seguito Ateneo) favorisce la ricerca scientifica e stimola la partecipazione dei propri docenti e ricercatori a progetti di ricerca finanziati da Istituzioni Pubbliche o Private italiane o estere.
2. L'Ateneo persegue tale funzione nel rispetto dei principi di integrità del bilancio, di efficienza, efficacia e trasparenza della propria azione e di paritario accesso al finanziamento da parte di tutto il personale docente e ricercatore.
3. In attuazione dei principi sopra enunciati, il presente regolamento disciplina la concessione di:
 - a) quote di cofinanziamento a fondo perduto per attività di ricerca nell'ambito di progetti nazionali ed internazionali;
 - b) eventuali anticipazioni volte a consentire la realizzazione, nel rispetto dei tempi stabiliti dai bandi o dai contratti, di progetti di ricerca già approvati e interamente finanziati da altri Enti ;
 - c) sostegno alla ricerca locale (da intendersi a fondo perduto).
4. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo l'Ateneo vincola, su base triennale, con delibera del Consiglio di Amministrazione, una quota dell'avanzo di amministrazione. Annualmente il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione definisce le quote da destinare alle tipologie di concessione di cui al precedente comma 3.
5. L'entità annuale delle risorse disponibili, inizialmente fissata ad 1/3 dell'intera quota vincolata, dipende:
 - I. dall'ammontare e dalla tempestività delle restituzioni a titolo di reintegro delle anticipazioni di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo concesse dall'Ateneo;
 - II. dall'ammontare dei finanziamenti concessi nel tempo a fondo perduto rispetto al totale.
 - III. dai prelievi sui contributi concessi dagli enti finanziatori dei progetti di ricerca il cui meccanismo di finanziamento consente l'imputazione di spese generali (costi indiretti) nella misura percentuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
6. Al fine di individuare le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie per il sostegno alla ricerca locale di cui al comma 3 lett. c) del presente articolo verrà emanato un bando interno contenente i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione.

Art. 2
(Procedura)

1. La valutazione scientifica dei progetti di ricerca di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'art. 1 (in seguito progetti di ricerca), il loro finanziamento nonché l'ordine di priorità da adottare per la concessione delle anticipazioni e dei cofinanziamenti dei progetti di cui al successivo articolo 4 comma 1 sono prioritariamente demandati ai Dipartimenti secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In presenza di progetti interdipartimentali la valutazione è demandata ai Dipartimenti che partecipano al progetto i quali individuano un Dipartimento capofila che, ordinariamente, coincide con quello di afferenza del responsabile scientifico; tale Dipartimento si farà carico degli adempimenti correlati con la richiesta di concessione di anticipazione o di cofinanziamento di cui al presente regolamento.
2. A tal fine i Dipartimenti dovranno dotarsi di idonee risorse e di regolamenti atti a garantire alle loro eventuali sezioni ed ai singoli studiosi afferenti il paritario accesso alle risorse stesse sulla base della validità scientifica del progetto di ricerca presentato.
3. Solo in caso di comprovata insufficienza dei fondi a disposizione del Dipartimento di afferenza, il responsabile scientifico potrà fare istanza al Rettore per accedere ai fondi di Ateneo di cui al presente regolamento. La richiesta dovrà essere accompagnata dal parere, espresso dal Dipartimento, sulla rilevanza scientifica per l'Ateneo del progetto stesso e dalla delibera attestante l'insufficienza dei fondi del Dipartimento per finanziarlo.
4. La competenza a deliberare i finanziamenti e le anticipazioni da parte dell'Ateneo spetta al Consiglio di Amministrazione, su parere non vincolante del Senato Accademico.
5. In materia, il Consiglio di Amministrazione, di norma, delibera trimestralmente, dopo aver provveduto all'aggiornamento del fondo sulla base di quanto previsto dal successivo art. 3. In presenza di richieste di finanziamenti e anticipazioni complessivamente superiori alla quota disponibile, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a privilegiare l'erogazione del contributo in favore di progetti già approvati per i quali il finanziamento sia requisito necessario e sopravvenuto per la prosecuzione del progetto.
6. L'accoglimento dell'istanza è subordinata alla sussistenza dei fondi di cui all'art. 3 del presente regolamento.
7. La gestione dell'anticipazione o del finanziamento è affidata esclusivamente ai Dipartimenti che ne assumono la responsabilità e che devono rispettare le procedure amministrative e i vincoli propri dei programmi e delle tipologie dei progetti o, in assenza, le disposizioni amministrative stabilite dall'Ateneo per la rendicontazione dei progetti di ricerca.
8. La gestione dei progetti interdipartimentali è affidata al Dipartimento capofila, ove previsto dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità da adottarsi ai sensi della L. 240/2010.
9. E' in ogni caso esclusa la concessione di anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 3, lett. b) del presente regolamento quando il soggetto concedente, in base al meccanismo di finanziamento ovvero alla convenzione/concessione/contratto di finanziamento, assume l'obbligo al trasferimento di somme a titolo di prefinanziamento/acconto/anticipazione.
10. Nel caso in cui è prevista la concessione di quote di cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a) è fatto divieto di utilizzare la predetta quota quando il soggetto concedente non provvede all'obbligo del trasferimento di somme a titolo di prefinanziamento/acconto/anticipazione derivante dal meccanismo di finanziamento ovvero dalla convenzione/concessione/contratto di finanziamento.

Art. 3

(Sussistenza dei fondi - monitoraggio)

1. I contributi, richiesti sulla base del precedente art.1, possono essere erogati compatibilmente con la disponibilità di risorse appositamente vincolate nell'avanzo di Amministrazione.
2. L'ammontare annuale di tali risorse è fissato in sede di approvazione del bilancio di previsione dal Consiglio di Amministrazione ed è trimestralmente aggiornato tenuto conto dei contributi già assegnati a fondo perduto, dei fondi reintegrati a titolo di restituzione delle anticipazioni concesse, nonché dei prelievi effettuati sui contributi concessi dagli enti finanziatori ai sensi dell'articolo 1, comma 5, punto III.

Art. 4

(Attività di ricerca finanziabili)

1. I contributi di Ateneo sono concessi, in via prioritaria, ai progetti di ricerca di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) che concorrono, in generale, a migliorare gli indicatori della qualità della ricerca scientifica dei Dipartimenti e dell'Ateneo.
2. Tra questi sono da annoverare i seguenti:
 - progetti PRIN
 - Progetti FIRB
 - Progetti Unione Europea, CORDIS, finanziati dall'UE, finanziati da altre istituzioni pubbliche estere
 - Brevetti e *spinoff*
3. Altri progetti di ricerca non rientranti nelle tipologie descritte nel comma precedente possono essere finanziati dall'Ateneo, ove sussista disponibilità di risorse da parte di quest'ultimo, e sempre in comprovata assenza di disponibilità di bilancio da parte dei Dipartimenti, purché accompagnati da apposita valutazione dei Dipartimenti di afferenza in merito alla validità scientifica delle attività stesse. Ai fini di cui al presente comma è valutato il pregresso rapporto intercorso con l'ente concedente il finanziamento con particolare riguardo agli obblighi finanziari assunti dallo stesso ed al relativo adempimento.

Art. 5

(Compiti dei Dipartimenti)

1. La delibera, contenente la valutazione della validità scientifica dei progetti, di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b), deve essere adottata dal Consiglio di Dipartimento.
2. La valutazione dei progetti deve essere effettuata sulla base della domanda del responsabile scientifico che fornirà tutti gli elementi necessari alla valutazione stessa. In caso di presentazione di domande per progetti concorrenti, il Dipartimento dovrà fornire un ordine di priorità.
3. La valutazione del Consiglio di Dipartimento deve essere effettuata, per i progetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento; per i progetti rientranti nella lettera c) dell'art. 1, la valutazione verrà fatta sulla base dei requisiti previsti dal bando di Ateneo.

4. Per i progetti di cui alle predette lettere a) e b) dell'art. 1, la delibera deve inoltre essere corredata dalla dichiarazione di comprovata indisponibilità di risorse del Dipartimento, utili a finanziare il progetto o l'anticipazione.

5. Per quanto riguarda, in particolare, le istanze di anticipazione il Dipartimento deve presentare richiesta al Rettore, corredata dai seguenti documenti:

- copia del contratto stipulato con l'Ente finanziatore o di un documento equipollente dal quale si possa evincere il regime di finanziamento e di attuazione del progetto;
- copia del progetto esecutivo approvato dall'Ente finanziatore;
- nei partenariati, copia del contratto concluso con il partner capofila;
- copia del budget di progetto;
- calendario previsionale di svolgimento delle attività programmate, con il correlato budget finanziario;
- calendario previsionale di rendicontazione delle attività.

6. Le richieste di finanziamento devono pervenire entro 15 gg. dalla prevista data di riunione del Senato Accademico, che dovrà esprimere il parere.

Art.6

(Valutazione delle domande di accesso alle anticipazioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione valuta le richieste di anticipazione presentate dai Dipartimenti, sulla base della documentazione ricevuta e delle integrazioni eventualmente richieste.

2. In ogni seduta trimestrale del Consiglio, verranno prese in considerazione sia le nuove domande, sia le domande presentate nel trimestre precedente che siano state giudicate meritevoli di accoglimento e non accolte per insufficienza di fondi.

3. In presenza di due o più progetti concorrenti in un dato trimestre ed in presenza di inadeguatezza di risorse, fermo restando la priorità da attribuire ai progetti di cui all'articolo 4, comma 2, si seguiranno i seguenti criteri posti in ordine di importanza:

- a) saranno escluse le richieste di concessione di anticipazione di fondi per i Dipartimenti di cui si è in attesa del reintegro di anticipazioni già concesse e per le quali siano già scaduti i termini di cui al successivo art. 7;
- b) saranno escluse le domande di anticipazione per progetti già cofinanziati dall'Ateneo;

4. Le anticipazioni saranno assegnate secondo l'ordine di priorità definito e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie nell'ammontare trimestralmente accertato dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione può procedere, in via del tutto eccezionale, ad integrare i fondi disponibili dopo la verifica trimestrale per far fronte a richieste di provata rilevanza scientifica che non possono essere soddisfatte con le risorse ancora disponibili di cui al presente regolamento.

Art.7

(Restituzione delle anticipazioni e provvedimenti connessi)

1. Le anticipazioni ricevute devono essere rese all'Ateneo nei tempi fissati da uno scadenario allegato alla domanda di contributo. Eventuali dilazioni della tempistica di reintegro delle anticipazioni concesse e le relative motivazioni, oggettivamente documentate, devono essere tempestivamente comunicate al Consiglio di Amministrazione, corredando la comunicazione con una nuova calendarizzazione della tempistica di reintegro delle anticipazioni concesse.
2. Nella seduta immediatamente successiva, il Consiglio di Amministrazione valuterà l'accettazione della nuova calendarizzazione della tempistica di reintegro delle anticipazioni concesse sulla base della documentazione presentata e delle esigenze di bilancio.
3. In caso di non accettazione della nuova calendarizzazione della tempistica di reintegro delle anticipazioni concesse, per insufficiente motivazione o per mancata o parziale restituzione delle anticipazioni erogate, il Consiglio di Amministrazione applicherà una detrazione pari ad 1/3 dei fondi annuali di Ateneo assegnati ai Dipartimenti in capo ai quali si è verificata la situazione di insolvenza.

Art.8

(Altri Progetti di ricerca per i quali è possibile richiedere l'anticipazione)

1. Nel caso di disponibilità di risorse nel fondo fissato trimestralmente dal Consiglio di Amministrazione, possono essere concesse eccezionalmente anticipazioni anche per progetti di ricerca di particolare interesse per lo sviluppo della ricerca dell'Ateneo, già finanziati e non rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 4, comma 2 del presente Regolamento.
2. Al Dipartimento cui afferisce il responsabile scientifico del progetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del presente regolamento, è attribuito il compito di istruire e valutare le richieste di accesso alle anticipazioni, verificando l'ammissibilità e finanziabilità. Per i progetti ammissibili al finanziamento, il Dipartimento deve presentare la domanda di accesso all'anticipazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, corredata dai documenti di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. Le domande di accesso alle anticipazioni devono pervenire entro 15 gg. dalla prevista data di riunione del Senato Accademico.
4. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Senato Accademico, delibera la concessione delle anticipazioni finanziarie richieste secondo un ordine di priorità compilato in funzione:
 - del prioritario interesse dell'Ateneo alle tematiche oggetto della ricerca;
 - della valutazione del livello di esposizione finanziaria del progetto ivi compresa la valutazione di cui all'articolo 4, comma 3 ultimo periodo.
 - della pregressa esperienza del docente responsabile scientifico del progetto in tema di gestione ed esecuzione di progetti di ricerca finanziati da Enti pubblici e privati;
 - della conformità del progetto e del relativo piano dei costi alle procedure di rendicontazione dell'Ateneo.
5. Vale, anche in questo caso, quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento circa la restituzione delle anticipazioni ed i provvedimenti connessi.